
Deliberazione n. 620 del 27/05/2019

Disposizioni specifiche per l'accreditamento delle "Botteghe-Scuola" di cui all'art. 36 della L.R. n. 20/2003 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni specifiche per l'accreditamento regionale, di cui alle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s.i.m., delle "Botteghe-Scuola" di cui all'art. 36 della L.R. n. 20 del 28/10/2003 e s. m. i., così come riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che la modulistica per la presentazione delle richieste di accreditamento e per l'autocertificazione annuale del mantenimento dei requisiti, resa disponibile sul portale regionale DAFORM, sarà approvata con successivi provvedimenti dirigenziali.

Allegato A DGR n.

**Disposizione specifiche
per l'accreditamento delle "Botteghe-Scuola" di cui alla L.R. n. 20/2003 e s. m. i.**

1. Premessa

La formazione professionale riveste, da sempre, un'importanza strategica nel mondo produttivo, sia perché viene incontro ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende, sia perché fornisce risposte alle esigenze dei giovani di acquisire competenze nuove e dei lavoratori di mantenersi aggiornati ai continui cambiamenti del mercato.

Le regole comunitarie e nazionali che disciplinano l'utilizzo delle risorse pubbliche per la gestione delle attività formative prevedono, peraltro, l'obbligo dell'accreditamento in capo ai soggetti che intendono attuare iniziative formative di vario tipo (aggiornamento, qualifica, specializzazione, ecc.) a favore di destinatari diversi (occupati, disoccupati, ecc.).

I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare attività di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche debbono, pertanto, prioritariamente ottenere l'accreditamento regionale, che rappresenta il riconoscimento preventivo di idoneità/qualità dei soggetti che si candidano a gestire interventi finanziati.

Nel panorama dei soggetti della formazione professionale, le "Botteghe-Scuola" disciplinate dall'art. 36 della L.R. n. 20/2003 e s. m. i. rappresentano indubbiamente opportunità di sviluppo dei territori, strettamente correlate alla valorizzazione delle peculiarità artigianali, favorendo la formazione dei giovani attraverso il trasferimento di professionalità dal "Maestro Artigiano" all'allievo.

L'obiettivo della "Bottega-Scuola" è costruire percorsi formativi qualificati, basati sulla figura del "Maestro Artigiano", che consentano di:

- ✓ salvaguardare settori e tecniche produttive a rischio di scomparsa, nonostante il loro valore culturale e sociale, oltre che economico;
- ✓ fornire risposte concrete ed efficaci al problema della trasmissione di impresa e del ricambio generazionale nel settore dell'artigianato artistico;
- ✓ ampliare le conoscenze tecniche, con il fine ultimo di creare nuova imprenditorialità nel settore;
- ✓ contribuire alla promozione e fruizione, anche di tipo turistico, dei nostri territori.

2. Le "Botteghe-Scuola": definizione

L'art. 36 – comma 1 - della L.R. n. 20/2003 e s. m. i. stabilisce che *"Sono botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore"*.

Il comma 2 del medesimo articolo 36 recita: *"La Regione riconosce come bottega scuola l'impresa artigiana che dimostri di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le attrezzature adeguate allo scopo"*.

Con la delibera n. 1068 del 16/07/2012 sono stati approvati i criteri e le modalità per il riconoscimento della "Bottega-Scuola".

Attualmente risultano iscritte nell'apposito elenco regionale n. 42 "Botteghe-Scuola".

3. Il “Maestro Artigiano”: definizione

Come previsto dall'art. 35 – comma 1 - della L.R. n. 20/2003 e s. m. i., la qualifica di Maestro Artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell'interessato e sentita la Commissione Regionale dell'Artigianato (CRA), al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività.

Ai sensi dell'art. 35 – comma 2 - della L.R. n. 20/2003 e s. m. i., i requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

- a) iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane con l'apposita annotazione prevista dall'articolo 32, comma 1, ovvero iscrizione nella sezione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b);
- b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;
- c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica ovvero da specifiche, adeguate e notorie perizia e competenza;
- d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale.

Attualmente i Maestri Artigiani iscritti nell'apposito elenco sono n. 88.

Il possesso dei predetti requisiti costituisce idoneo titolo per il riconoscimento della certificazione della competenza “*Gestione del processo didattico*” prevista dalla delibera n. 1071/2005, ai fini dell'assolvimento del requisito di accreditamento riguardante la competenza delle risorse umane impiegate nell'erogazione degli interventi formativi.

4. Procedimento di accreditamento delle “Botteghe-Scuola”: aspetti generali

Sono tenute all'obbligo dell'accREDITAMENTO, di cui alle di cui alle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. m., le “Botteghe-Scuola” in possesso del formale riconoscimento di tale qualifica ai sensi della L.R. n. 20/2003, così come modificata dalla L.R. n. 29/2008, iscritte nell'apposito Elenco regionale - aventi sede operativa nel territorio della Regione Marche - che intendano realizzare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche e/o autorizzate ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/1990, e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti che, magari, beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, etc.).

Le “Botteghe-Scuola” possono realizzare attività formative esclusivamente nel proprio settore artigianale e possono ospitare un numero di allievi nella misura massima stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tirocinio.

L'accREDITAMENTO viene rilasciato in relazione alla macrotipologia formativa “Formazione Continua” e comprende la formazione per soggetti di età superiore ai 18 anni, per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione.

Le “Botteghe-Scuola” possono presentare alla struttura regionale responsabile dell'accREDITAMENTO degli organismi formativi la richiesta di accREDITAMENTO utilizzando la specifica modulistica, appositamente predisposta, disponibile all'interno del portale DAFORM, con allegata la prevista documentazione.

La richiesta è soggetta ad imposta di bollo ai sensi delle vigenti leggi.

Tutti i documenti riguardanti la procedura di accreditamento vengono trattati esclusivamente per via telematica.

L'operatività all'interno del portale DAFORM è consentita ai rappresentanti legali che sono intestatari di una smart card e di una firma digitale.

A seguito del ricevimento della richiesta, la competente struttura organizzativa regionale procederà ad avviare il procedimento di valutazione e ad effettuare la verifica della documentazione pervenuta, attraverso esame di merito della stessa e, se del caso, attraverso sopralluogo sia presso la sede della "Bottega Scuola" oggetto di richiesta di accreditamento, sia presso gli altri luoghi, eventualmente, necessari per la somministrazione della formazione.

Nel caso in cui la valutazione porti ad evidenziare la non sussistenza di uno o più requisiti, la Regione Marche comunicherà al richiedente le integrazioni necessarie.

Il procedimento per l'accreditamento ha la durata di 60 giorni, cui vanno aggiunti i giorni dovuti all'interruzione nei casi di richiesta di integrazione documentale.

Qualora la documentazione richiesta non venga presentata nei tempi previsti, il procedimento viene concluso con esito negativo; in tal caso, se sussistenti i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, può essere presentata una nuova richiesta di accreditamento.

Le "Botteghe-Scuola" che presentano tutta la documentazione prevista e che risultano in possesso dei prescritti requisiti vengono accreditate con apposito decreto dirigenziale e vengono iscritte nell'Elenco Regionale delle Sedi Formative Accreditate che viene periodicamente aggiornato.

L'accreditamento ha decorrenza immediata ed ha durata triennale. Per ogni annualità di vigenza dell'accreditamento deve essere presentata l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti, mediante una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà appositamente predisposta e disponibile all'interno del portale DAFORM.

E' facoltà della Regione Marche effettuare verifiche in loco senza preavviso, per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati.

La "Bottega-Scuola" permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di mantenersi sui livelli di qualità fissati dai requisiti di accreditamento e se non esaurisce il "monte crediti" che viene attribuito "una tantum" nel primo decreto di accreditamento.

Qualora, invece, la "Bottega-Scuola" esaurisca il proprio "monte crediti" per il sommarci di penalizzazioni dovute al riscontro di irregolarità, dettagliate al successivo punto 8. *Monte Crediti*, ne conseguirà la revoca dell'accreditamento con divieto di ripresentazione di una nuova domanda di accreditamento per un periodo di due anni, che decorrono dalla data di adozione dell'atto di revoca.

5. Requisiti specifici per l'accreditamento delle "Botteghe-Scuola"

La "Bottega-Scuola" deve essere diretta da un "Maestro Artigiano" in qualità di titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, oppure dal socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività.

In ragione della specificità delle caratteristiche definite per legge, i requisiti di accreditamento delle “Botteghe-Scuola” sono articolati in tre tipologie di requisiti minimi, il cui complessivo possesso è condizione sufficiente e necessaria per ottenere l’accreditamento:

- requisiti giuridici e impegni formali: riguardanti la situazione giuridica ed economico-finanziaria;
- requisiti di risorsa: riguardanti la disponibilità e l’adeguatezza locali, arredi attrezzature;
- requisiti di processo: riguardanti le caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate nella realizzazione delle attività formative.

5.1. Requisiti giuridici ed impegni formali

5.1.a) La “Bottega-Scuola” deve essere in possesso del formale riconoscimento di “Bottega-Scuola” ed essere iscritta nell’apposito elenco regionale.

5.1.b) L’impresa “Bottega-Scuola” non deve trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né deve esservi in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del legale rappresentante e del Maestro Artigiano:

- non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
- non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi;
- non devono essere pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

5.1.c) L’impresa “Bottega-Scuola” deve essere in regola con i seguenti obblighi di legge:

- obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale.

5.1.d) L’impresa “Bottega-Scuola” deve consentire l’effettuazione dei controlli da parte della Regione Marche e deve stipulare le assicurazioni obbligatorie nei confronti degli allievi in formazione (INPS, INAIL e quanto eventualmente previsto per specifici casi).

Per l’assolvimento dei requisiti giuridici elencati ai punti 5.1.a), 5.1.b) e 5.1.c) deve essere presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà disponibile nel portale DAFORM.

Per l’assolvimento dei requisiti riguardanti gli impegni elencati al punto 5.1.d) deve essere presentata l’apposita dichiarazione di impegno disponibile nel portale DAFORM.

5.2 Requisiti di risorsa

La “Bottega-Scuola” deve dimostrare di avere la disponibilità, in regime di continuità minima triennale, di una sede operativa sul territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, della superficie netta complessiva di almeno 30 mq, comprensiva di servizi igienici; per ogni allievo posto in formazione deve essere garantita una superficie di almeno 10 mq.

La disponibilità dei locali deve risultare da un titolo di proprietà o da un altro titolo di godimento (contratto di locazione, contratto di comodato, ecc.). Il contratto deve riportare l’indicazione della metratura dei locali, la ca-

tegoria catastale, i dati identificativi dei contraenti, la garanzia di una disponibilità esclusiva di durata almeno triennale.

Non è consentito l'accREDITAMENTO di una sede avente destinazione catastale ad uso abitativo.

Non è consentito che nella sede da accreditare sia localizzato più di un soggetto giuridico e che nella medesima sede si svolgano attività diverse rispetto a quelle specifiche correlate alla Bottega Scuola.

Al fine di consentire la rintracciabilità e la visibilità dei locali, la "Bottega-Scuola" deve predisporre un'apposita segnaletica esterna, in spazio visibile, recante informazioni utili per una facile identificabilità dei locali.

E' consentito che l'attività formativa sia effettuata sia nella "Bottega-Scuola" che in altri luoghi necessari per la specifica formazione. Tali luoghi devono essere funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa del Maestro Artigiano.

I luoghi in cui si svolge la formazione devono rispettare le specifiche normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La "Bottega-Scuola" deve avere un indirizzo e-mail e una casella di posta elettronica certificata (PEC) e la disponibilità dei seguenti arredi e attrezzature: un PC collegato ad Internet – una stampante – una linea telefonica – una postazione di lavoro per allievo adeguata al tipo di attività.

Al fine della dimostrazione della disponibilità della sede, degli arredi e delle attrezzature, deve essere presentata la documentazione seguente:

- copia del titolo di godimento (titolo di proprietà, contratto di locazione, o altro titolo di godimento) della sede recante i dati identificativi (dati identificativi dei contraenti, indirizzo, n. civico, dati catastali, dimensione in mq) unitamente a visura catastale;
- certificato/attestazione/segnalazione certificata di agibilità della sede o, in alternativa, rapporto di perizia tecnica giurata attestante l'idoneità statica della sede, recante l'indicazione dei dati identificativi (dati catastali), sottoscritta da un tecnico abilitato;
- planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale. La planimetria deve contenere la descrizione dettagliata degli arredi, delle attrezzature, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani; in luogo della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale può essere presentata la planimetria catastale della sede integrata da una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà del legale rappresentante recante tutti i predetti elementi (detailed descrizione degli arredi, attrezzature, ecc.);
- dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s. i. m., indicazione del nome del RSPP, unitamente a copia dell'attestato di frequenza al corso rilasciato al RSPP e relativi aggiornamenti e nomina del medico competente, ove necessario.

5.3 Requisiti di processo

5.3.1. Presenza di competenze specialistiche nella gestione dei processi formativi

Il "Maestro Artigiano" è il responsabile della gestione e dell'erogazione delle attività formative e deve possedere le seguenti caratteristiche:

- essere titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o socio di questa purché partecipi personalmente all'attività, secondo quanto previsto dall'art. 36 L.R. 20/2003 e s. m. i.;
- svolgere personalmente l'attività di docenza nelle materie di competenza del suo settore specifico;

- aver ottenuto la formale attribuzione della qualifica di “Maestro Artigiano” ed essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti in possesso della qualifica di “Maestro artigiano”;
- essere in possesso della certificazione della competenza *Gestione del processo didattico* ai sensi della delibera n. 1071/2005, come indicato al precedente punto 3.

Per l’assolvimento dei requisiti sopra descritti, è necessario presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà, il cui schema è disponibile nel portale DAFORM.

6. Procedimento di sospensione e revoca dell’accreditamento

La Regione effettua controlli, con preavviso e senza preavviso, per la verifica della effettiva presenza dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui gli esiti degli accertamenti manifestino l’assenza di uno o più requisiti di accreditamento, la Regione procede alla notifica della sospensione dell’accreditamento, motivandone le cause, ed assegna il termine di 30 giorni per il ripristino delle condizioni minime di accreditamento. Nel caso in cui la “Bottega-Scuola” non rispetti detto termine per ristabilire le condizioni di accreditamento, l’accreditamento verrà revocato con conseguente cancellazione dall’Elenco regionale dei soggetti accreditati.

La Bottega-Scuola cui sia stato revocato l’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Nel caso in cui, dagli esiti degli accertamenti, risultasse la non veridicità delle dichiarazioni rese saranno avviati gli adempimenti previsti dalla legge nei casi di presentazione di dichiarazioni non veritiere alla P.A.

7. Rinuncia all’accreditamento

E’ possibile rinunciare volontariamente all’accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

La “Bottega-Scuola” che rinuncia all’accreditamento è cancellata dall’Elenco dei soggetti accreditati e non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data di presentazione della rinuncia.

8. Monte crediti

L’attuazione delle attività formative con risorse pubbliche, nonché quelle autorizzate ai sensi della L.R. 16/1990 – art. 10 – comma 2, deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli obblighi stabiliti dal Manuale di gestione e rendicontazione dei progetti di cui alla delibera n. 802/2012 e s.i.m.

In conformità a quanto previsto dalle delibere n. 974/2008 e n. 987/2009, eventuali irregolarità nella gestione delle attività, sia finanziate che autorizzate ai sensi della L.R. n. 16/1990 – 10, comma 2, comportano la decurtazione del monte crediti assegnato nel primo decreto di accreditamento.

Le irregolarità che comportano la sottrazione di punti corrispondono al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti.

Oltre al “monte crediti” standard assegnato nel primo decreto di accreditamento, può essere attribuito un “monte crediti” aggiuntivo, pari a massimo 10 punti, che viene attribuito nella misura di un punto per ogni progetto finanziato o autorizzato ai sensi della L.R. n. 16/1990 – 10, comma 2, realizzato senza incorrere in irregolarità; il punteggio aggiuntivo può essere assegnato fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo di 40 punti.

Inoltre, ad un soggetto che subisca una riduzione del “monte crediti” può essere reintegrato il punteggio mediante l’attribuzione di un punto per ogni progetto finanziato o autorizzato ai sensi della L.R. 16/1990 – 10, comma 2, che sia stato realizzato senza irregolarità, successivamente alla data della decurtazione.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo e/o del punteggio di reintegro, i soggetti devono presentare una richiesta secondo un fac simile appositamente predisposto disponibile nel portale DAFORM.

9. Disposizioni finali

La sospensione e/o la revoca dell’accreditamento di una Bottega-Scuola non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell’accreditamento della Bottega-Scuola, sia già stato approvato/sottoscritto il relativo atto di convenzione/autorizzazione; la data utile per stabilire se un’attività formativa è da considerarsi avviata o meno, è pertanto quella di stipula della convenzione (nel caso di attività convenzionata) o quella dell’atto di autorizzazione (nel caso di attività autorizzata).

Naturalmente, anche nel caso di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell’accreditamento di una Bottega-Scuola non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher.